

REGIONE PIEMONTE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3  
VIA MARTIRI XXX APRILE, 30  
10093 COLLEGNO

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L’A.S.L. TO3, IL C.I.S.A.P. E LA COOPERATIVA SOCIALE “CHRONOS” – PER L’INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI PSICO-FISICHE PRESSO I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI RIABILITATIVI DI TIPO A DI COLLEGNO.

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale TO 3 – Partita I.V.A. 09735650013, con sede legale provvisoria in Collegno – TO, Via Martiri XXX Aprile n. 30 rappresentata dal Direttore del Distretto Dott. Silvio VENUTI, nato a Varmo – UD il 06.01.1955, all’uopo delegato, domiciliato ai fini del presente contratto presso l’Azienda Sanitaria medesima, di seguito semplicemente denominata “ASL TO3”;

E

Il C.I.S.A.P. Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco – Partita I.V.A. 07477280015, con sede legale in Grugliasco– TO (C.A.P. 10095), Via Leonardo da Vinci n. 135, rappresentato dal Direttore, Dott. Mauro PERINO nato a Torino – TO, il 26.7.1953, domiciliato ai fini del presente contratto presso il Consorzio medesimo, di seguito semplicemente denominato “CISAP”;

E

La Cooperativa Sociale “CHRONOS” a r.l. con sede legale in Rivoli – TO (C.A.P. 10098) Via Rombò n. 35 - P.I. 04253720017, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Valter IPERIQUE, nato a Venaria Reale -TO il 13.10.1952, domiciliato ai fini del presente contratto presso la Cooperativa Sociale “CHRONOS” medesima, di seguito semplicemente denominata “Cooperativa”

PREMESSO CHE

Con D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, della Regione Piemonte, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili e minori;

L’Allegato A) della predetta D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;

Con D.G.R. n. 66-3253 del 30.12.2011, della Regione Piemonte, sono stati normati gli interventi urgenti di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semi residenziali erogate in strutture socio-sanitarie accreditate con il S.S.R.;

Con Deliberazione n. 406 del 28.04.2016, del Direttore Generale dell’ASL TO3, è stato stipulato il contratto, con la Cooperativa Sociale “Chronos” a r.l., per il periodo 01.05.2016/31.12.2016, per l’inserimento di persone disabili psico-fisiche, presso i propri Centri Diurni Socio-Terapeutici Riabilitativi di Tipo “A” di Collegno e che il contratto è stato regolarmente sottoscritto da tutti i

contraenti, nello specifico, i legali rappresentanti dell'ASL TO3, dell'Ente Gestore e della Cooperativa di cui trattasi;

La Commissione Trattante Aziendale, integrata dai Rappresentanti degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali, ha concordato, con il Legale Rappresentante della Cooperativa in argomento, le modalità di rinnovo del contratto in essere;

L'ASL TO3 intende avvalersi della Cooperativa sociale Chronos per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata, nel rispetto della normativa di riferimento, presso i Centri Diurni Socio-Terapeutici Riabilitativi di Tipo A siti in Collegno, ovvero Piazzale Avis n. 2, autorizzato al funzionamento (ASL TO3 – determinazione della S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica n.22 del 25.03.2010) ed accreditato per 20 posti (ASL TO3 determinazione della S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica n. 30 del 15.04.2010) e la R.A.F. "Le Nuvole" di Via Sestriere n. 59, autorizzata al funzionamento (deliberazione ASL 5 n. 408 del 07.04.2005) per 4 posti di Centro Diurno in aggiunta ai 10 posti letto più 2 di emergenza (accreditamento con determinazione ASL TO3 della S.C. SISP n.133 del 28.12.2009).

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO

L'ASL TO3 ed il C.I.S.A.P. intendono avvalersi della Cooperativa sociale Chronos per l'inserimento di soggetti disabili ultraquindicenni con disabilità intellettiva e/o pluriminorazioni in situazioni di gravità, presso le strutture sopracitate per l'erogazione di prestazioni di assistenza semi- residenziale socio-sanitaria.

La Cooperativa garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

La Cooperativa, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

La Cooperativa garantisce all'ASL TO3 ed al CISAP il diritto di prelazione sui posti disponibili nel centro. A tal fine la Cooperativa trasmette una nota scritta alle direzioni distrettuali e consortile rispetto ai posti che si rendono disponibili. Gli Enti comunicheranno alla Cooperativa medesima se intendono avvalersi o meno della prelazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. I posti non utilizzati dai suddetti Enti sono gestiti in piena autonomia dalla Cooperativa, in rapporto diretto ed esclusivo con la propria clientela. Costituiscono condizioni vincolanti il rispetto della capienza della struttura e la destinazione funzionale della stessa, nonché la compatibilità progettuale delle nuove situazioni rispetto alle persone già inserite.

Nel caso le Direzioni intendano avvalersi della prelazione, i posti non occupati saranno riconosciuti al 50% della retta in essere, a partire dalla richiesta di prelazione, che deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione scritta della Cooperativa .

Nel periodo che intercorre tra la segnalazione e la richiesta di prelazione non verrà addebitato alcun costo agli Enti.

### ART. 2 REQUISITI AUTORIZZATIVI

La Cooperativa si impegna a formalizzare e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento per i Centri di cui trattasi.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Cooperativa si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto: numero, curriculum, professionalità e

regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

La Cooperativa si impegna al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.

La Cooperativa si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e di vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il responsabile del Centro, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

L'ASL TO3 e il CISAP possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

L'ASL TO3 e il CISAP possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

### ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

I Centri Diurni sono servizi semi-residenziali destinati ad ospitare soggetti ultra quindicenni, con disabilità intellettive e/o pluriminorate in situazione di gravità. Si configurano come servizi di promozione e gestione di attività educative con finalità riabilitative.

Le attività vengono attuate direttamente all'interno delle strutture, ma possono comportare attività anche in contesti esterni che consentano la socializzazione degli utenti.

L'accesso al servizio con ammissione degli utenti, così come le dimissioni, sono stabiliti dalle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità distrettuali, che formulano e verificano annualmente il progetto individuale avvalendosi del Nucleo Interdisciplinare Disabili (NID).

I Centri sono aperti dal lunedì al venerdì non festivi per almeno 40 ore settimanali, con flessibilità di entrata ed uscita in relazione alle attività programmate, i progetti individuali ed i trasporti.

Sono previste le seguenti chiusure annuali:

- una settimana nel periodo natalizio
- giovedì e venerdì antecedenti la Pasqua;
- giorno di festa patronale;
- dal 1 al 31 agosto, fatta salva la possibilità da parte dell'ASL TO3 e del CISAP di disporre un intervento sostitutivo a livello distrettuale per massimo tre settimane. A tal fine le famiglie dovranno presentare richiesta alla competente commissione UMVD distrettuale entro il 31 maggio.
- eventuali altre giornate di chiusura, anche con funzione di programmazione e verifica, sono concordate con le famiglie e con i Responsabili degli Enti, al fine di stabilirne le modalità

amministrative. Alle eventuali giornate di programmazione e verifica potranno partecipare gli operatori del Nucleo Interdisciplinare Disabili.

La Cooperativa, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, deve comunicare alla Segreteria della Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità distrettuale la proposta di calendario di chiusura dei Centri.

#### ART. 4 ACCOMPAGNAMENTO

La Cooperativa effettua l'accompagnamento con mezzi e personale proprio oltre che avvalendosi di soggetti terzi da e per il domicilio degli ospiti; il costo previsto è pari a € 200 mensili, comprensivo di IVA, ripartito al 70% per l'ASL TO3 ed al 30% per l' Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali, per ogni persona che intenda usufruire del Servizio in oggetto, indipendentemente dalle assenze, salvo quelle programmate superiori al mese, che verranno scalate proporzionalmente.

#### ART.5 SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

La retta per l'inserimento di soggetti disabili psico-fisici - comprensiva della quota sanitaria (70%), a carico dell'ASL TO3, e della quota socio-assistenziale (30%), a carico dell' Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali - viene definita come sotto specificato:

- retta tempo pieno € 88,00/die (cui viene applicata l'IVA di legge)
- retta tempo parziale al 50% € 44,00/die (cui viene applicata l'IVA di legge)
- gli inserimenti per monte ore diversi dalla consuetudine (8 ore tempo pieno e 4 ore tempo parziale giornaliera) saranno conteggiati proporzionalmente alla retta intera.

La retta comprende ogni spesa riferita alle attività (i materiali, i trasporti intesi come accompagnamento alle attività ed i consulenti), alle attrezzature dei centri e direttamente collegata alla gestione del servizio (i costi del personale, i pasti degli utenti e degli operatori, i costi di gestione utenza, ammortamenti ed assicurazioni ed i costi amministrativi);

La Cooperativa si impegna ad emettere mensilmente fattura allegando la documentazione contabile-amministrativa (prospetti presenze, giustificativi assenze ...) e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa (data protocollo – data emissione mandato).

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ed, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Ogni somma che a causa della mancata produzione o conformità delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal committente, non produrrà alcun interesse.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato sul conto corrente dedicato dichiarato dal fornitore.

La Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha introdotto, con decorrenza 01.01.2015, lo "SPLIT PAYMENT" il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori, versando l'imponibile al fornitore e l'I.V.A., ancorché regolarmente esposta in fattura, direttamente all'erario.

Pertanto:

- La Cooperativa, come specificato nel comma precedente, fatturerà la parte imponibile della quota sanitaria all'ASL TO3 e la parte imponibile della quota assistenziale/alberghiera all'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di competenza. L'I.V.A. dovrà, comunque, essere esposta in fattura;
- L'ASL TO3 e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali provvederanno al pagamento dell'I.V.A. direttamente all'erario;

Le parti concordano, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 09.10.2002, - art. 5 - che in caso di applicazione di interessi moratori, dovuti ai sensi della normativa vigente, sono determinati, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, nella misura degli interessi legali.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL TO3, e nei casi previsti degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possano assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

La struttura adotta, in conformità alla normativa regionale, il regolamento che è parte integrante del presente contratto.

## ART.6 ASSENZE

### **Assenze per motivi di salute**

Qualora l'utente sia assente per motivi di salute (documentati con giustificativo medico prodotto dal familiare, da allegarsi alle fatture da parte della Cooperativa), la retta verrà così calcolata:

- 100 % per i primi 3 (tre) giorni nel mese, anche non consecutivi
- 50 % per i giorni successivi, dal quarto in poi, fino al massimo di 30 giorni lavorativi
- per assenze superiori a 30 (trenta) giorni lavorativi per motivi sanitari non si riconosce alcuna retta, si attiva la procedura con l'UMVD competente per valutare l'idoneità dell'inserimento al Centro dell'utente interessato.

### **Assenze per motivi diversi**

Sono ammissibili assenze programmate, per motivi diversi da quelli sanitari, per le quali non si riconosce alcuna retta, purchè la famiglia presenti richiesta scritta alla Segreteria della Commissione UMVD almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'assenza. Sarà cura della Segreteria della Commissione UMVD dare tempestiva comunicazione alle famiglie e ai Centri interessati della presa d'atto delle assenze comunicate.

### **Assenze non giustificate**

Per assenze non rientranti nei due paragrafi precedenti nulla è dovuto da parte degli Enti, mentre l'utente dovrà corrispondere alla Cooperativa la retta non sanitaria (pari al 30% della retta totale). Tuttavia sono ammesse assenze non giustificate fino ad un massimo di 3 (tre) giorni nell'anno. Per

questi 3 giorni l'utente non dovrà corrispondere alla Cooperativa la retta non sanitaria (pari al 30% della retta totale), che sarà coperta in egual misura, al 50% , dal Distretto competente e dal CISAP. Oltre i 30 giorni di assenza non giustificati l'utente perde il diritto al posto.

#### ART. 7 RICOVERI DI TREGUA E SOLLIEVO

L'UMVD distrettuale, nell'ambito dei progetti riabilitativi annuali dei soggetti ospiti dei Centri Diurni, può prevedere – su richiesta della famiglia ove non vengano rilevate dal NID controindicazioni per le condizioni dell'utente interessato – un periodo di “Ricovero di sollievo”, con modalità di realizzazione che privilegi l'aggregazione di più ospiti dei Centri Diurni al fine di favorirne la socializzazione nell'ambito di gruppi già affiatati, preferibilmente nel periodo estivo.

Date le finalità socio-riabilitative, la scelta della sede dovrà favorire l'integrazione delle persone disabili.

La Cooperativa, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, deve far pervenire alla Segreteria della Commissione UMVD distrettuale una proposta del luogo e del periodo di realizzazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno le famiglie dovranno formalizzare la richiesta di partecipazione, con apposita domanda alla medesima Segreteria distrettuale. Contestualmente verrà versata dalla famiglia alla Cooperativa sociale una caparra di € 100 quale anticipo rispetto alla quota dovuta; in caso di successiva rinuncia scritta alla partecipazione, non motivata da cause sanitarie o da gravi motivi familiari, tale caparra non verrà restituita.

La durata dei “Ricoveri di sollievo” deve necessariamente contemperare le esigenze dei soggetti e delle loro famiglie con le risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento.

Le Direzioni del Distretto e del CISAP indicheranno annualmente il numero massimo di giorni possibili.

Sia per gli utenti che frequentano a tempo pieno il Centro, sia per quelli che lo frequentano a tempo parziale, la retta giornaliera sarà pari a quella sostenuta per il ricovero in una struttura residenziale con livello assistenziale idoneo alle caratteristiche degli utenti. Di questa retta, la quota pari alla retta del Centro Diurno continuerà ad essere ripartita al 70% e 30% tra ASL e CISAP; la quota eccedente verrà suddivisa per il 50% all'ASL e per il restante 50% all'utente/Ente Gestore (sulla base del regolamento sulla compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi). La Cooperativa dovrà fatturare la spesa ai diversi soggetti sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti .

#### ART. 8 RICHIESTE AGGIUNTIVE

E' facoltà della Cooperativa organizzare ulteriori servizi aggiuntivi, che saranno gestiti in piena autonomia dalla Cooperativa medesima in rapporto diretto ed esclusivo con la propria clientela.

E' facoltà degli Enti richiedere, in corso di fornitura, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, rientranti nell'ambito dei servizi rivolti a persone disabili, il cui progetto sia approvato dalla competente UMVD distrettuale. Il costo di tali interventi verrà concordato tra gli Enti e la Cooperativa Sociale.

#### ART. 9 REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Cooperativa si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. TO3 e del CISAP, circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL TO3 e/o gli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, attraverso

la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria, possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli vengono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.

#### ART. 10 SANZIONI

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'ASL TO3 e il CISAP, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL TO3 e il CISAP, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del Codice Civile - il trasferimento e/o disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti per il periodo ritenuto necessario.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento.

#### ART. 11 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, l'ASL ha adottato la "Dichiarazione di Pantouflage" relativa alla clausola di pantouflage o revolving doors, come prevista dalla predetta disposizione legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'Azienda Sanitaria e l'Impresa nell'ambito di fornitura di servizi sanitari .

#### ART. 12 CONTENZIOSO

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e/o integrato. In tali casi la Cooperativa ha facoltà entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL TO3 ed all'Ente Gestore.

Il recesso decorre trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di formale comunicazione del recesso medesimo da parte della Cooperativa.

#### ART.13 DIRITTO ALLO SCIOPERO

In caso di sciopero la Cooperativa è tenuta ad applicare quanto specificato nel proprio Regolamento, che è parte integrante del presente contratto.

Qualora, a seguito della comunicazione dell'adesione allo sciopero, vi siano delle assenze da parte degli utenti, per tale assenza l'utente non dovrà corrispondere alla Cooperativa la retta non sanitaria e nulla è dovuto da parte degli Enti.

#### ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali saranno trattati con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella piena tutela dei diritti delle parti contraenti ed in virtù di quanto previsto dalla L. 07.08.1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare i dati personali richiesti per la stipula del presente contratto hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

I dati medesimi saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, per cui vengono resi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra espresso, le parti contraenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs sopra citato e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 15 DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2017 e sarà da ritenersi valido finché non interverranno norme o disposizioni che andranno a variare e/o modificare le parti essenziali del contratto medesimo.

Per quanto concerne le rette e le modalità di pagamento si rimanda all'art. 5 del presente contratto.

Il contratto viene redatto in n. 4 copie, una per ciascun contraente e una per la S.S. Legale.

Copia del contratto sottoscritto e repertoriato sarà inviato alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria e Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Il contratto ha validità anche per eventuali nuovi inserimenti.



Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per l'ASL TO3

Dott. Silvio VENUTI

\_\_\_\_\_

Per l'Ente Gestore

Dott. Mauro PERINO

\_\_\_\_\_

Per la Cooperativa

Sig. Valter IPERIQUE

\_\_\_\_\_